

**IL DECALOGO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA-
- GLI INCOMBENTI FORMALI-**

A cura di **Giulia Facchini** –avvocato in Torino- e
Tiziana Bastiancich -Cancelliere presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Torino

1. INVITO ALLA NEGOZIAZIONE

- a) Ho autenticato la firma del cliente in calce alla lettera di invito? (art. 4 comma 2)
- b) Ho indicato l’oggetto della controversia ? (art. 4 comma 1)
- c) Mi sono ricordata che per le questioni di cui all’articolo 6 non vale il termine di 30 giorni indicato dall’articolo 4 per le negoziazioni obbligatorie?
- d) Ho comunque fatto presente alla controparte, **(anche se non è indispensabile)** che il rifiuto di procedere alla negoziazione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 cpc?
- e) Ho conservato l’originale dell’invito alla negoziazione in apposita sub cartella denominata “Negoziazione assistita?”

2. CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE

- a) Ci siamo accertati che tra gli avvocati coinvolti (almeno uno per parte) non ci siano incompatibilità –ad esempio appartenere allo stesso studio -?.
- b) Abbiamo indicato il termine per l’espletamento della procedura –non meno di 30 giorni non più di 90 (Articolo 2 comma 2 sub a)?
- c) Abbiamo indicato con precisione l’oggetto della controversia in ogni sua articolazione?
- d) Abbiamo indicato con precisione quali documenti chiediamo di scambiare e in che termine temporale e con quale mezzo (mail ordinaria o pec) ce li scambieremo?.
- e) Abbiamo precisato se lo scambio di documenti è riservato -come previsto dall’articolo 9 comma 2- o abbiamo espressamente pattuito se e quali documenti scambiati non sono coperti da riservatezza e potranno eventualmente essere utilizzati in giudizio in caso di fallimento della negoziazione?
- f) Abbiamo indicato dove e quando ci incontreremo nuovamente o con quali modalità procederà la negoziazione?
- g) Abbiamo certificato l’autografia delle sottoscrizioni dei nostri assistiti in calce alla convenzione di negoziazione?
- h) Abbiamo sottoscritto ogni pagina e in calce (quattro copie?) della convenzione di negoziazione (una per ciascuna delle parti e una per ciascuno degli avvocati) e l’abbiamo inserito nell’apposita sub cartella “Negoziazione”?

3. ACCORDO DI NEGOZIAZIONE

- a) Abbiamo nella premessa (come uno “svolgimento del processo”) succintamente narrato in che tempi e come si è svolta la negoziazione?
- b) Abbiamo dato atto di quali documenti ci siamo scambiati e quali riflessioni abbiamo condiviso in merito a tali documenti?
- c) Abbiamo inserito nell’accordo di negoziazione (art. 5 comma 3) l’inciso che abbiamo tentato di conciliare le parti e le abbiamo informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che abbiamo sottolineato loro l’importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori?
- d) Abbiamo indicato con precisione gli accordi di negoziazione (che in sostanza sono

identici alle condizioni che inseriamo nelle separazioni consensuali o alle conclusioni del divorzio congiunto) solo che possono essere ancora più articolate?

- e) Abbiamo certificato l'autografia delle sottoscrizioni dei nostri assistiti in calce alla convenzione di negoziazione?
- f) Abbiamo certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico? (art. 5 comma 2)
- g) Se con l'accordo di negoziazione abbiamo *"concluso uno dei contratti previsti dall'articolo 2643"* ci ricordiamo che per *"procedere alla trascrizione dell'accordo"* le sottoscrizioni delle parti in calce all'accordo debbono essere autenticate da pubblico ufficiale a ciò autorizzato?

4. ATTESTAZIONE DI MANCATO ACCORDO

- Ci siamo ricordati che in caso di fallimento della negoziazione gli avvocati debbono *"certificare"* la dichiarazione di mancato accordo?

5. ATTESTAZIONE ACCORDO PARZIALE

- Se l'accordo è solo parziale non varrà come negoziazione assistita e quindi occorrerà fare la dichiarazione di mancato accordo, tuttavia il parziale accordo raggiunto potrà essere sottoscritto dalle parti in una apposita scrittura privata che potrà poi essere sottoposta al Presidente o al Collegio (se si tratta di una modifica) perché acquisisca l'accordo nella sua statuizione.

6. TRASMISSIONE ACCORDO ALLA PROCURA PER L'AUTORIZZAZIONE (in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) O IL NULLA OSTA (in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti)

- a) Ci ricordiamo che: *"L'accordo deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi in caso di separazione, residenza attuale dell'uno o dell'altro coniuge in caso di divorzio, foro del convenuto, ex art. 18 c.p.c. o foro delle obbligazioni, ex art. 20 c.p.c. in caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio)"*
Ci ricordiamo che la legge prevede il termine dei dieci giorni solo per gli accordi soggetti ad autorizzazione ma è regola prudenziale (alcune Procure altrimenti non danno il nullaosta) rispettarlo anche per quelli soggetti a nulla osta?
- b) Ci ricordiamo, prima di effettuare il deposito, di consultare la Circolare congiunta Tribunale di Torino-Procura della Repubblica di Torino del 29.1.15 al fine di verificare quale documentazione deve essere depositata unitamente all'accordo di negoziazione e le altre linee guida?
- c) Ci siamo ricordati, ove i due legali non vogliano depositare e ritirare in Procura insieme, di indicare, vuoi in calce all'accordo di negoziazione, vuoi sottoscrivendo l'apposito modulo di trasmissione alla Procura (vedi circolare Procura/Tribunale sul sito www.tribunale.torino.it o www.procura.torino.it) quale dei due avvocati sia delegato a depositare l'originale dell'accordo in Procura?
- d) Ci siamo ricordati di allegare all'accordo depositato in Procura i documenti richiesti (vedi circolare menzionata)
- e) Ci siamo ricordati di delegare uno dei due avvocati a ritirare le copie autentiche (se ne può chiedere più di una), con l'autorizzazione o il nulla osta?
Nota bene, meglio chiedere tre copie una per lo Stato Civile e una per ciascuno degli avvocati e in questo caso meglio depositare un originale e tante fotocopie quante copie autentiche si desiderano.

7. TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

- a) Ci ricordiamo che ai sensi dell'articolo 6 comma 3 *"L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto (se civile) o trascritto (se concordatario) copia, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5"*. Secondo l'interpretazione prevalente degli Ufficiali di Stato civile, dai quali dipende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 10.000, il termine di 10 gg. decorre dalla comunicazione da parte della Procura agli avvocati dell'emissione dell'autorizzazione o del nulla osta ma bisogna tener conto che, secondo un'interpretazione minoritaria, il termine decorre, invece, dalla data in cui il P.M. ha espresso il suo parere e non da quando l'ha comunicato. E' importante, quindi, procedere il prima possibile alla trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile.
- b) Ci ricordiamo che il Ministero dell'Interno, con la circolare 19/2014, ha precisato che *"l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti"*. E' buona norma, quindi, consultare l'ufficiale di stato civile al quale l'atto dovrà essere inviato per verificare, in alternativa, la possibilità di inviargli una sola copia dell'accordo allegando una missiva di trasmissione sottoscritta da entrambi gli avvocati?

8 ILLECITI DEONTOLOGICI

- a) Ci ricordiamo che è obbligo deontologico: *".... informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita" ? (Art. 2 comma 7)*
- b) Ci ricordiamo (art. 5 comma 4) che impugnare l'accordo alla cui stesura si è partecipato costituisce illecito deontologico?

9 VARIE

- a) Ci ricordiamo che, ai sensi dell'art. 11 *"I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati"*?
- b) Ci ricordiamo che in base alla circolare del Ministero della giustizia del 13 marzo 2015 non è dovuto il pagamento del contributo unificato quando si chiede il visto o l'autorizzazione della Procura perché: *" Il procuratore della Repubblica svolge una attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto"*?
- c) Ci ricordiamo che la circolare sopra citata stabilisce che: *"in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (oggi dal 1 al 31 agosto)"*?
- d) Ci ricordiamo che l'accordo di negoziazione con il Visto o autorizzazione del P.M è titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale? (Art. 5 comma 1)
- e) Ci ricordiamo (art. 5 comma 2 bis e 5 comma 4 bis) che: *"L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480 secondo comma cpc?"*